

di quello a carico dell'impresa di cui al successivo punto b) e con la durata identica a quella del successivo punto b);

b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli Istituti di credito a medio termine con un tasso a carico dell'impresa pari al 60% del tasso di riferimento ovvero al 30% del tasso di riferimento rispettivamente per stabilimenti ubicati al Centro-Nord ed a quelli ubicati nel Mezzogiorno: La durata del finanziamento è di dieci anni per il Centro-Nord e di quindici anni per il Mezzogiorno;

c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili;

d) contributi in conto capitale per i soli stabilimenti oggetto di investimenti nel Mezzogiorno, purché il contributo cumulato con quelli concessi di cui alle precedenti lettere a) e b) non superi il 70 per cento della spesa agevolabile.

Le agevolazioni finanziarie previste dalle precedenti lettere a), b) e c) non possono complessivamente superare le seguenti percentuali della spesa totale agevolabile:

a) il 70 per cento per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno;

b) il 60 per cento per le iniziative nei territori del Centro-Nord con programmi di ristrutturazione fino a lire due miliardi;

c) il 50 per cento per le iniziative nei territori del Centro-Nord con programmi di ristrutturazione;

d) il 40 per cento per le iniziative nei territori del Centro-Nord con programmi di riconversione.

Spese ammissibili: terreno, fabbricati e opere murarie; macchinari, impianti e attrezzature nonché scorte.

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capitolo amministrato 7420

Leggi di riferimento n. 675/77 art. 3,4

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive (importo 98/2002): 60,43 milioni di €

Situazione a tutto il 31.12.2002

autorizzazioni a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 60,43
impegni assunti a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 32,30
pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 61,56
economie a tutto il 31.12.2002:	
residui a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 1,59
perenzioni a tutto il 31.12.2002:	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2002**

autorizzazioni nel 2002:	
impegni assunti nel 2002:	milioni di € 1,59
pagamenti effettuati nel 2002:	milioni di € 1,59
economie nel 2002:	
residui propri nel 2002:	
residui di stanziamento nel 2002:	
perenzioni nel 2002:	

esercizio 2003

impegni assunti nei primi sei mesi:
pagamenti effettuati nei primi sei mesi:
impegni previsti per i successivi sei mesi:
pagamenti previsti per i successivi sei mesi:

LEGGE N. 752/82 ART. 12

Norme per l'attuazione della politica mineraria

Principali riferimenti normativi

D.M. 19 aprile 1985

D.M. 3 agosto 1985

Operatività esaurita: si

Obiettivi generali: aiuto agli investimenti relativi alla coltivazione, alla preparazione ed alla valorizzazione delle sostanze minerali oggetto di coltivazione.

Area di applicazione: intero territorio nazionale.

Soggetti beneficiari: titolari di concessioni minerarie.

Tipologia delle iniziative ammissibili: attività di coltivazione di sostanze minerali e ricerca associata.

Natura e misura dell'incentivo: contributo in conto interessi sul 70% del finanziamento di Istituti di credito.

Spese ammissibili: opere relative allo sviluppo della miniera, inclusa la ricerca; opere relative alla preparazione ed alla valorizzazione delle sostanze minerali; direzione tecnica.

LEGGE N. 752/82 - ART. 17 .

Norme per l'attuazione della politica mineraria

Concessioni di agevolazioni per programmi di ricerca mineraria e sviluppo di miniere all'estero

Principali riferimenti normativi

Deliberazione CIPE del 4 dicembre 1990

D.M. 25 ottobre 1984 relativo alle procedure

Operatività esaurita: no

Obiettivi generali: sviluppo delle attività minerarie di imprese italiane all'estero.

Area di applicazione: Stati esteri.

Soggetti beneficiari: società minerarie titolari di concessioni minerarie in Italia.

Tipologia delle iniziative ammissibili: attività di ricerca e di coltivazione di sostanze minerali.

Natura e misura dell'incentivo: finanziamento agevolato fino al 70% dell'investimento ammesso.

Spese ammissibili: opere di ricerca; opere relative allo sviluppo della miniera; opere relative alla preparazione ed alla valorizzazione delle sostanze minerali; direzione tecnica; acquisizione di miniere e/o di partecipazioni in società minerarie estere.

LEGGE N. 752/82 - ART. 9

Norme per l'attuazione della politica mineraria

Concessioni di agevolazioni per programmi di ricerca mineraria in Italia

Principali riferimenti normativi

Deliberazione CIPE del 4 dicembre 1990

D.M. 25 ottobre 1994 relativo alle procedure

Operatività esaurita: no

Obiettivi generali: sviluppo delle attività di ricerca mineraria

Area di applicazione: aree indiziate dell'intero territorio nazionale.

Soggetti beneficiari: titolari di permessi di ricerca e di concessioni minerarie.

Tipologia delle iniziative ammissibili: attività di ricerca di sostanze minerali.

Natura e misura dell'incentivo: contributo in conto capitale fino al 70% degli investimenti ammessi, secondo i limiti imposti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese.

Spese ammissibili: opere di ricerca e studi di fattibilità; direzione tecnica.

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capitolo amministrato 7420

Leggi di riferimento n. 752/82

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive (importo 98/2002): milioni di € 21,60

Situazione a tutto il 31.12.2002

autorizzazioni a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 21,60
impegni assunti a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 16,38
pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 10,00
economie a tutto il 31.12.2002:	
residui a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 23,69
perenzioni a tutto il 31.12.2002:	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2002**

autorizzazioni nel 2002:	
impegni assunti nel 2002:	milioni di € 3,52
pagamenti effettuati nel 2002:	milioni di € 1,82
economie nel 2002:	
residui propri nel 2002:	
residui di stanziamento nel 2002:	
perenzioni nel 2002:	

esercizio 2003

impegni assunti nei primi sei mesi:	
pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	
impegni previsti per i successivi sei mesi:	
pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	

LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, ART. 2

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Patti territoriali

Principali riferimenti normativi

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 203 e seguenti;
- Delibera CIPE del 21 marzo 1997;
- Comunicato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica pubblicato nella G.U.R.I del 29/7/98;
- Delibera CIPE dell'11/11/98 concernente l'estensione al settore agricolo degli strumenti della programmazione negoziata e relativo D.M. di attuazione del 1 dicembre 1999, integrato in data 22 dicembre 1999;
- Circolari MICA pro tempore vigenti alla data di presentazione del patto all'istruttoria bancaria;
- Regolamenti CEE n. 950/97, n. 951/97, n. 867/90 e n.2468/98;
- Decisione della commissione CEE 94/173/CE del 22 marzo 1994;
- Delibera CIPE 22 giugno 2000, n. 69 pubblicata sulla G.U.R.I n. 195 del 22 agosto 2000;
- Decreto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica n. 320 del 31 luglio 2000 pubblicato nel supplemento della G.U. n. 182/L del 7 novembre 2000;
- Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 18 febbraio 2002 n. 1.178.517;
- Disciplinare, previsto dall'art. 2 del citato DM 320/2000, approvato con decreto 4 aprile 2002 n. 115374, e successive modifiche ed integrazioni.

Operatività esaurita: no

Obiettivi generali: favorire lo sviluppo delle attività produttive mediante la realizzazione di programmi agevolati e di interventi infrastrutturali promossi da enti locali, parti sociali, altri soggetti pubblici operanti a livello locale e soggetti privati, in accordo con le linee generali della programmazione regionale. Il Patto territoriale non può prevedere, a valere sulle risorse destinate dal CIPE, l'utilizzo di somme superiori a 51,65 milioni di euro (100 miliardi di lire).

Area di applicazione: tutto il territorio nazionale, fermo restando che le risorse destinate dal CIPE sono riservate ai Patti attivati nelle aree depresse ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché nelle aree rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.c del Trattato di Roma.

Soggetti beneficiari: imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, operanti nei settori dell'industria, agroindustria, servizi, turismo, agricoltura e pesca nonché interventi nel settore dell'apparato infrastrutturale, tra loro integrati.

Tipologia delle iniziative ammissibili:

- a) iniziative imprenditoriali: nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, riattivazione, ristrutturazione, riconversione, trasferimento;
- b) interventi infrastrutturali: opere funzionalmente connesse alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti, ferme restando le limitazioni in ordine alla natura, alla finalità ed alle caratteristiche delle infrastrutture stesse nonché all'entità percentuale ammissibile rispetto al finanziamento globale del Patto.

Natura e misura dell'incentivo:

a) iniziative imprenditoriali: contributo in conto capitale commisurato agli investimenti ammissibili e calcolato in ESN e/o in ESL, tenuto conto delle misure massime consentite dall'UE in relazione alla localizzazione dell'iniziativa e alle dimensioni dell'impresa;

b) interventi infrastrutturali: a totale carico delle risorse CIPE (Patti di I generazione) o delle risorse messe a disposizione della finanza del Patto dalla Regione e/o dagli organismi pubblici incaricati all'attuazione dei progetti stessi.

Spese ammissibili:

a) iniziative imprenditoriali: progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità e di valutazione di impatto ambientale, suolo aziendale, oneri di urbanizzazione, opere murarie e assimilate, infrastrutture specifiche aziendali, macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, brevetti (per talune categorie di impresa esistono limitazioni agevolative);

b) interventi infrastrutturali: lavori a misura, a corpo e in economia, rilievi, accertamenti e indagini, allacciamenti di pubblici servizi, acquisizione aree o immobili, imprevisti e spese generali. L'onere complessivo non deve superare il 30% delle risorse del Patto.

LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 – ART. 2

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Accordi di programma

Principali riferimenti normativi

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 – art. 2, comma 203, lettera c)

DPCM 30 marzo 1995

DPCM 30 dicembre 1997

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

DM 31 luglio 2000, n. 320

Delibera CIPE 22 novembre 1994

Delibera CIPE 21 marzo 1997, punto 1

Delibera CIPE 9 luglio 1998

Delibera CIPE 15 febbraio 2000

Delibera CIPE 22 giugno 2000

Operatività esaurita: Si

Obiettivi generali: ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera c), della legge n. 662/1996, si intende per accordo di programma l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b) dello stesso articolo (amministrazione centrale, regionale o delle province autonome), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.

Nell'ambito del trasferimento dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive delle competenze riguardanti l'intera programmazione negoziata, sono state attribuite alla Direzione le competenze relative al completamento degli interventi rientranti negli **accordi di programma "Bagnoli" e "Val Basento"**.

Area di applicazione: Campania e Basilicata (accordi di programma "Bagnoli" e "Val Basento").

Soggetti beneficiari: Enti regionali, territoriali e locali.

Tipologia delle iniziative ammissibili: infrastrutture varie, oltre ad alcuni interventi ex l. 64/1986 per l'accordo "Val Basento".

Natura e misura dell'incentivo: finanziamento a totale carico dello Stato a gravare su fondi vari (ex Agensud).

Spese ammissibili: infrastrutture (oltre a rinvenienze ex l. 64/1986 nel campo delle agevolazioni industriali limitatamente a "Val Basento")

LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 — ART. 2

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Contratti d'area

Principali riferimenti normativi

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 — art. 2, comma 203, lettera f)

Delibera CIPE 21 marzo 1997, punto 3

Delibera CIPE 9 luglio 1998

Delibera CIPE 11 novembre 1998

Delibera CIPE n. 27 del 1999

Delibera CIPE 15 febbraio 2000

Delibera CIPE 2 novembre 2000

Delibera CIPE 15 gennaio 2001

Delibera CIPE 17 marzo 2000

Delibera CIPE 22 giugno 2000

Operatività esaurita: Sì¹

Obiettivi generali: ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera f), della legge n. 662/1996 si intende per contratto d'area lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219².

Area di applicazione: aree di crisi di cui al DPCM 15 aprile 1998 ed aree industriali nei territori dell'obiettivo 1, 2 e 5b, nonché aree industriali realizzate ai sensi della legge 219/81.

Soggetti beneficiari: iniziative industriali interessate alla realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree già sopra indicate e, per quanto riguarda le infrastrutture, enti territoriali, locali, ecc.

¹ L'operatività va considerata esaurita nel senso che per la programmazione negoziata non sussistono previsioni di ulteriori stanziamenti, e quindi la relativa attività dell'Ufficio è configurabile quale "completamento", al di là delle numerose incombenze ancora in essere.

² Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, non ha avuto nel passato la competenza della gestione diretta delle risorse finanziarie assegnate al CIPE per la realizzazione dei contratti d'area e dei connessi protocolli aggiuntivi. Con deliberazione del CIPE stesso in data 11.11.1998, n. 127, ha avuto attribuita l'attività di accertamento della disponibilità delle aree industriali per gli insediamenti selezionati con esito positivo dall'istituto di credito istruttore, per la realizzazione del contratto d'area medesimo. Tale accertamento risulta tra i requisiti preliminari e fondamentali che la norma prevede per poter effettuare la sottoscrizione del contratto d'area stesso. Con decreto legislativo n. 300 del 30/7/99, DPR n.175 del 26/3/01 e DPCM del 10.4.01, sono state attribuite al M.A.P. le competenze in materia di politiche di coesione, di cui è parte lo strumento operativo "contratto d'area".

Tipologia delle iniziative ammissibili: nuovi impianti industriali ed ampliamenti (questi ultimi limitatamente alle aree industriali ex legge 219/81) nonché infrastrutture varie.

Natura e misura dell'incentivo: i contributi sono calcolati di norma sulla base dei criteri della legge 488/92.

Spese ammissibili: opere murarie, impianti e macchinari; infrastrutture.

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capitolo amministrato 7420

Leggi di riferimento n. 662/96 art. 2

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive (importo 98/2002): milioni di € 2.171,03

Situazione a tutto il 31.12.2002

autorizzazioni a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 2.171,03
impegni assunti a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 3.303,16
pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 1.013,91
economie a tutto il 31.12.2002:	
residui propri a tutto il 31.12.2002:	
residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002:	
perenzioni a tutto il 31.12.2002:	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2002**

autorizzazioni nel 2002:	
impegni assunti nel 2002:	
pagamenti effettuati nel 2002:	milioni di € 504,09
economie nel 2002:	
residui propri nel 2002:	
residui di stanziamento nel 2002:	
perenzioni nel 2002:	

esercizio 2003

impegni assunti nei primi sei mesi:	
pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	
impegni previsti per i successivi sei mesi:	
pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	

LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 488 – ART. 1 CO.3

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per le agevolazioni delle attività produttive

Contratti di programma

Principali riferimenti normativi

Articolo 2 legge 23 dicembre 1996, n. 662 - commi 203 e seguenti

Delibera CIPE 25 febbraio 1994 pubblicata nella G.U. n. 92/94

Delibera CIPE 21 marzo 1997 pubblicata nella G.U. n. 105/97

Delibera CIPE n. 127 dell'11 novembre 1998 pubblicata nella G.U. n. 4/99

Considerata la peculiare natura della contrattazione negoziata, con la quale si attua il sostegno pubblico alle iniziative imprenditoriali per piani progettuali che prevedono diversificate iniziative, anche in più settori produttivi e a fronte di investimenti sia a carattere produttivo che di ricerca e sviluppo, forma parte integrante e sostanziale della normativa sopra indicata quella prevista per gli interventi in favore delle aree depresse (vedasi legge 488/92), quella in materia di interventi in agricoltura, quella per la ricerca industriale e per lo sviluppo precompetitivo.

Operatività esaurita: No

Obiettivi generali: l'obiettivo generale della contrattazione negoziata è quello di favorire iniziative di sviluppo delle aree depresse in relazione ad interventi progettuali di medio-grandi dimensioni, sviluppati da grandi imprese ovvero iniziative comuni elaborate da consorzi di piccole e medie imprese o rappresentanze di distretti industriali i cui scopi siano anche della qualificazione di filiera.

Nell'ambito dei piani progettuali, fundamentalmente indirizzati alla creazione di nuove capacità produttive ovvero alla qualificazione di quelle esistenti, con una apprezzabile ricaduta in termini di nuova occupazione, è ammesso anche il sostegno ad attività di R&S coerenti con gli obiettivi di sviluppo produttivo.

Area di applicazione: aree depresse.

Soggetti beneficiari: grandi imprese ovvero consorzi di PMI e rappresentanze di distretti industriali.

Tipologia delle iniziative ammissibili: tutte le tipologie degli interventi ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 488/92 eventualmente in combinazione con interventi in materia di R&S e di sviluppo precompetitivo e di formazione professionale.

Natura e misura dell'incentivo: la natura e la misura massima dell'incentivo seguono le norme agevolative di riferimento per le varie componenti di investimento ammissibili e facenti parte del piano progettuale, tenendo presente che la copertura finanziaria dell'intervento globale può risultare parzialmente a carico della finanza locale per cofinanziamento regionale in relazione all'interesse per le ricadute sul territorio specifico.

Spese ammissibili: in proposito si rinvia alle singole normative di riferimento sopra indicate.

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capitolo amministrato 7420

Leggi di riferimento n. 488/92 art. 1 co.3

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive (importo 98/2002): milioni di € 2.247,83

Situazione a tutto il 31.12.2002

autorizzazioni a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 2.247,83
impegni assunti a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 2.064,80
pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 870,89
economie a tutto il 31.12.2002:	
residui a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 20,10
perenzioni a tutto il 31.12.2002:	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2002**

autorizzazioni nel 2002:	milioni di € 537,84
impegni assunti nel 2002:	milioni di € 762,53
pagamenti effettuati nel 2002:	milioni di € 312,00
economie nel 2002:	
residui propri nel 2002:	
residui di stanziamento nel 2002:	
perenzioni nel 2002:	

esercizio 2003

impegni assunti nei primi sei mesi:	
pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	
impegni previsti per i successivi sei mesi:	
pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	

LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181

Misure di sostegno sociale e di reindustrializzazione nelle aree colpite da crisi siderurgica – Programma di promozione industriale

Principali riferimenti normativi

D.L. 9 ottobre 1993, n. 410, convertito nella legge 13 dicembre 1993, n. 513;
Legge 22 dicembre 1989, n. 408;
Legge 28 febbraio 1990, n. 38;
Delibera CIPI del 13 ottobre 1989;
Delibera CIPI del 12 aprile 1990;
Delibera CIPI del 20 giugno 1990;
Delibera CIPI del 20 dicembre 1990;
Delibera CIPI del 30 luglio 1991;
Delibera CIPI del 20 dicembre 1991;
Delibera CIPE del 20 dicembre 1991 concernente l'assegnazione all'IRI delle risorse delle leggi n. 408/1989 e n. 38/1990 per la realizzazione di un programma aggiuntivo nell'area di Taranto;
Delibera CIPI del 3 agosto 1992;
D.M. n. 1.123.182/75 del 23.12.1996, registrato alla Corte dei Conti il 6 Maggio 1997, (Reg. 1, Foglio 27), con annesso testo degli "Indirizzi attuativi della L. n. 513/93" regolante i rapporti tra il Ministero dell'Industria e la SPI;
D.M. n. 139674/521 del 16 luglio 1999, registrato alla Corte dei Conti il 6 Ottobre 1999 (Reg. 1, Foglio 251);
D.M. n. 1167027/521 del 23 marzo 2001 registrato alla Corte dei Conti il 15 Maggio 2001 (Reg. 1, Foglio 62)

Operatività esaurita: No

Obiettivi generali: reindustrializzazione delle aree colpite da crisi siderurgica.

Area di applicazione: Napoli, Terni, Genova e Taranto (aree prioritarie nonché Massa, Lovere, Piombino, Valdossola e Trieste (aree non prioritarie).

Soggetti beneficiari: imprenditori e società private.

Tipologia delle iniziative ammissibili: iniziative industriali e manifatturiere non siderurgiche. Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 181 del 1989 la SPI (ora Sviluppo Italia) è responsabile dell'attuazione del programma di promozione industriale e pertanto della scelta dei soggetti beneficiari.

Natura e misura dell'incentivo: contributi a fondo perduto, finanziamenti e prefinanziamenti, partecipazioni di minoranza al capitale sociale.

Spese ammissibili: spese per investimenti.

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capitolo amministrato 7420

Leggi di riferimento n. 181/89

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive (importo 98/2002): milioni di € 148,19

Situazione a tutto il 31.12.2002

autorizzazioni a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 148,19
impegni assunti a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 143,33
pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 142,39
economie a tutto il 31.12.2002:	
residui a tutto il 31.12.2002:	milioni di € 100,93
perenzioni a tutto il 31.12.2002:	

**Situazione relativa al singolo anno
esercizio 2002**

autorizzazioni nel 2002:	
impegni assunti nel 2002:	milioni di € 68,23
pagamenti effettuati nel 2002:	milioni di € 13,67
economie nel 2002:	
residui propri nel 2002:	
residui di stanziamento nel 2002:	
perenzioni nel 2002:	

esercizio 2003

impegni assunti nei primi sei mesi:	
pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	
impegni previsti per i successivi sei mesi:	
pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	